

Delib.G.R. 15 aprile 1999, n. 314 ⁽¹⁾.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza" - Modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale. Attribuzione delle risorse agli ambiti territoriali. Capitolo 786000 - Fondi vincolati - Esercizio finanziario 1999 - Residui di stanziamento 1998.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 aprile 1999, n. 44.

La Giunta

Omissis

Delibera

1. di riservare, ai sensi dell'art. 8 - comma 2 - della *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, la somma di L. 1.375.501.840 pari al 5% della complessiva somma di L. 27.510.036.836 riveniente dalle assegnazioni statali di cui all'*art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285*, per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione;

2. di attribuire come segue, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, agli ambiti territoriali, con esclusione dei Comuni di Bari, Brindisi e Taranto, riservatari della quota del 30% del Fondo di cui all'*art. 1 della legge n. 285/1997*, la somma di L. 27.510.036.836, al netto della quota del 5% di cui al precedente punto 1, pari a L. 26.134.534.996:

Ambito territoriale comprendente i Comuni della Provincia di	Popolazione e residente (esclusi i Comuni di Bari, Brindisi e Taranto)	Popolazione e minorile (esclusi i Comuni di Bari, Brindisi e Taranto)	Assegnazione in base alla Popolazione residente (4/10)	Assegnazione in base alla popolazione minorile (6/10)	ASSEGNAZIONE TOTALE
BARI	1.235.583	321.287	L 3.742.244.393	L 5.628.321.414	L 9.370.565.807
BRINDISI	320.477	81.483	L 970.637.550	L 1.427.423.188	L 2.398.060.738
FOGGIA	697.638	188.641	L 2.112.955.49	L 3.304.622.28	L 5.417.577.78

			.	9	.	4	.	3
LECCE	818.033	202.076	L	2.477.599.16	L	3.539.977.27	L	6.017.576.43
			.	4	.	3	.	6
TARANTO	379.822	101.631	L	1.150.377.39	L	1.780.376.83	L	2.930.754.23
			.	3	.	9	.	2
Totali	3.451.55	895.118	L	10.453.813.9	L	15.680.720.9	L	26.134.534.9
	3		.	98	.	98	.	96

3. di stabilire che le somme di cui al precedente punto 2 dovranno essere utilizzate per finanziare e realizzare i progetti riferiti al primo e al secondo anno del Piano triennale;

4. di attribuire alle Amministrazioni provinciali, come di seguito riportato, la somma di L. 1.237.951.596, pari al 90% di L. 1.375.501.840 di cui al punto 1, in base alla popolazione residente (4/10) e in base alla popolazione minorile (6/10), per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori, secondo le indicazioni contenute nell'allegato "A" della presente deliberazione, da approvarsi con atti dirigenziali:

Amministrazioni e Provinciali	Popolazione residente	Popolazione minorile	Assegnazione in base alla popolazione residente (4/10)	Assegnazione in base alla popolazione minorile (6/10)	ASSEGNAZIONE TOTALE
BARI	1.569.133	401.735	L 189.973.44	L 281.320.92	L 471.294.372
			.	7	.
BRINDISI	414.906	106.870	L 50.232.277	L 74.837.311	L 125.069.588
			.		.
FOGGIA	697.638	188.641	L 84.462.372	L 132.098.67	L 216.561.046
			.	3	.
LECCE	818.033	202.076	L 99.038.481	L 141.506.73	L 240.545.214
			.	3	.
TARANTO	590.358	161.378	L 71.474.084	L 113.007.35	L 184.481.435
			.	1	.
Totali	4.090.068	1.060.70	L 495.180.66	L 742.770.99	L 1.237.951.65
		0	.	2	.
			.	3	.
			.		5

5. di assegnare il restante 10% della somma di L. 1.375.501.840 di cui al precedente punto 1, pari a L. 137.550.184, al Settore servizi sociali dell'Assessorato alla sanità e Servizi sociali per la partecipazione del personale regionale all'attività formativa e agli scambi interregionali;

6. di approvare le modalità, i criteri e le linee di indirizzo per l'intervento regionale riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, che gli Enti locali, compresi i comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto, entro quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, devono presentare alla Regione Puglia, tramite la competente Amministrazione provinciale, i piani territoriali di intervento articolati in progetti

esecutivi annuali, completi dei piani economici, degli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo Settore;

8. di stabilire che dovranno essere prioritariamente valutati i progetti presentati dai Comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto;

9. di stabilire che gli atti dirigenziali di approvazione e finanziamento dei progetti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

10. di riservare a successivo provvedimento l'emanazione delle direttive riguardanti l'istituzione del Centro regionale di documentazione di cui all'*art. 4 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, disponendo che l'Assessorato regionale al personale provveda all'assegnazione al Settore servizi sociali delle risorse umane per l'attivazione del servizio;

11. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

12. di impegnare l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento; pari a L. 27.510.036.836, sul cap. 786000 - fondi statali a destinazione vincolata - bilancio di previsione 1999, residui di stanziamento 1998;

13. di dichiarare che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'*art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

Allegato A

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza"

MODALITÀ, CRITERI E LINEE DI INDIRIZZO PER L'INTERVENTO REGIONALE"

1 - PREMESSA

La *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10, "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza"* detta norme per la programmazione e l'organizzazione delle iniziative degli Enti locali, in attuazione della *legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"*.

Gli interventi previsti sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie che, privilegiando l'ambito familiare, favoriscano la promozione di diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e

dell'adolescenza e che, contestualmente, agisca sul piano dei servizi socio - assistenziali, di sostegno al reddito, dei servizi ricreativi, culturali e ambientali.

Nell'ambito degli obiettivi definiti dalla *legge n. 285/1997*, indicati più in generale nell'art. 3 e in modo più dettagliato nei successivi artt. 4, 5, 6 e 7, la Regione non intende porre particolari vincoli alle Amministrazioni locali per quanto attiene l'elaborazione dei piani territoriali di intervento, con la consapevolezza che l'individuazione delle aree prioritarie di intervento non può che nascere da una conoscenza dei bisogni espressi all'interno delle diverse comunità locali e da un'analisi delle risposte messe in atto.

Il finanziamento degli interventi è assicurato con la quota assegnata alla Regione Puglia dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dalla *legge n. 285/1997* e con la disponibilità del bilancio autonomo regionale all'uopo destinata; gli interventi da realizzare nelle città di Bari, Brindisi e Taranto sono finanziati direttamente dal Governo centrale con la quota del 30% del predetto fondo.

2 - SOGGETTI

La *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10*, individua nei comuni, singoli od associati, i soggetti titolari della programmazione degli interventi che agiscono su obiettivi condivisi, attraverso azioni concertate con gli altri attori pubblici e privati, quali provveditorato agli studi, centri per la giustizia minorile, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende sanitarie locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociali, volontariato, organizzazioni solidali, fondazioni ed ogni altra organizzazione senza fine di lucro che si occupa dei minori, quali parrocchie, associazioni, ecc..

3 - AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO

L'art. 5 della *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, prevede che al massimo ogni tre anni vengano determinati gli ambiti territoriali d'intervento.

In sede di prima applicazione della legge sono stati individuati 5 ambiti territoriali, uno per ciascuna Provincia, ritenendo che la dimensione provinciale, come emerso dalle consultazioni, possa essere quella ottimale, sia per le generali competenze di programmazione e coordinamento assegnate alle province dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142 - art. 15*, sia perché tale ambito garantisce un livello sufficientemente ampio, da impedire una eccessiva frammentazione degli interventi.

L'ambito territoriale di intervento costituisce il luogo di individuazione dei bisogni, delle linee di indirizzo e di sviluppo, delle forme di coordinamento dei diversi soggetti che, avendo individuato obiettivi prioritari, sono chiamati a realizzarli approvando piani territoriali di intervento tramite accordi di programma.

4 - RUOLO E FUNZIONI DELLE PROVINCE

Nel quadro normativo fissato dalla legge regionale, la Provincia costituisce l'ente intermedio attraverso il quale realizzare la promozione e il coordinamento delle iniziative progettuali e delle attività degli enti locali.

Inoltre, le province devono promuovere ed attivare, d'intesa con i comuni e con gli altri soggetti interessati, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Provincia è, pertanto, chiamata:

- a promuovere e assicurare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la raccolta delle informazioni e dei dati relativi ai servizi e alle attività a favore dei minori presenti sul territorio, da inquadrarsi successivamente nell'ambito delle attività del centro regionale di documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale;

- ad assicurare il necessario coordinamento delle iniziative adottate sul proprio territorio, in accordo con il competente Assessorato regionale, anche tramite l'individuazione di un referente dell'amministrazione provinciale;

- a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, l'accordo di programma sul proprio territorio e coordinarne le procedure;

- a trasmettere alla Regione il piano territoriale di intervento, articolato in progetti esecutivi, con l'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e gli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo Settore;

- a promuovere, d'intesa con i comuni e gli altri soggetti impegnati nell'accordo di programma, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

5 - ACCORDI DI PROGRAMMA

L'accordo di programma, ai sensi dell'*art. 27 della legge n. 142/1990*, è lo strumento attraverso il quale i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali esprimono consenso unanime ed approvano i piani territoriali di intervento.

Agli accordi di programma devono partecipare, oltre agli enti locali, gli altri enti pubblici interessati, tra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali, il Centro per la giustizia minorile, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Gli accordi di programma, approvati con atto formale dal Presidente della Provincia o dal Sindaco Comune capofila nel caso di Comuni associati, in relazione alla competenza, dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

6 - CONTRATTI DI PROGRAMMA

I contratti di programma si sostanziano in accordi tra soggetti istituzionali e soggetti del terzo Settore coinvolti sia nella fase di programmazione che di attuazione dei progetti.

I criteri per la definizione degli eventuali rapporti negoziati con il privato sociale per l'esecuzione dei progetti vanno definiti nell'ambito dell'accordo di programma del piano territoriale.

7 - PIANI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Il piano territoriale di intervento ha durata triennale; è lo strumento per la programmazione unitaria atta a coniugare progettualità e gestione, a riqualificare la spesa pubblica e mettere in rete le potenzialità presenti sul territorio.

Per ogni ambito territoriale provinciale dovrà essere formulato un unico piano territoriale di intervento.

Nella predisposizione del piano è opportuno distinguere delle fasi metodologiche, al fine di coinvolgere i soggetti interessati in tutti i momenti preparatori, favorendo forme di responsabilità condivisa e la messa in circolo di risorse aggiuntive.

Di fondamentale importanza è l'esercizio della mediazione fra enti e soggetti coinvolti affidata alla Provincia, affinché l'utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali avvenga in modo armonico, concordato e finalizzato ai risultati, e non con logica di ripartizione economica o di valenza territoriale.

Ai fini della predisposizione dei piani di intervento è pertanto necessario procedere attraverso le seguenti fasi:

- la rilevazione del bisogno;
- la ricognizione del patrimonio e delle risorse disponibili, nonché dei servizi e delle iniziative già in essere;
- la definizione delle finalità e degli obiettivi da raggiungere nel triennio;
- la definizione degli interventi mediante progetti immediatamente esecutivi di durata annuale preferibilmente con caratteristiche di stabilità e incidenza permanente sul territorio;
- la formulazione del piano di finanziamento, che dovrà dimostrare la copertura totale dei costi dei progetti previsti, anche mediante il cofinanziamento derivante dalle risorse economiche, umane e strumentali assicurate dai soggetti interessati ai progetti in aggiunta ai fondi attribuiti dalla Regione all'ambito territoriale di intervento;
- le modalità di valutazione dei risultati, dell'efficacia degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, da indicarsi nei progetti esecutivi.

Da parte degli enti locali deve essere altresì assicurata l'attiva partecipazione delle organizzazioni non lucrative alla definizione dei piani territoriali di intervento, valorizzando l'apporto di competenze di tali soggetti, non solo nella realizzazione, ma che nella progettazione delle iniziative.

Referente per ogni atto e relativi adempimenti dei piani territoriali di intervento sarà l'Amministrazione provinciale competente per ambito.

I piani territoriali di intervento, in prima istanza, sono approvati dai comuni ricompresi nell'ambito, mediante accordi di programma cui partecipano in particolare i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali, i Centri di giustizia minorili, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'accordo di programma relativo a ciascun piano territoriale dell'ambito provinciale è approvato dal Presidente della Provincia.

I piani sono trasmessi formalmente da parte delle province alla Regione - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali - che, sentita la Commissione consultiva per i problemi dei minori, istituita ai sensi dell'*art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, provvede all'approvazione definitiva e al finanziamento dei singoli progetti.

Ogni piano di intervento dovrà essere accompagnato dalla scheda di riepilogo riportata in ultima pagina e corredato dalla seguente documentazione:

- accordo di programma ed eventuale impegno sottoscritto di procedere alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, qualora i tempi tecnici non lo avessero consentito;
- progetti immediatamente esecutivi;
- eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo Settore;
- relazione descrittiva dei progetti;
- piano dei costi relativi alle singole annualità.

8 - PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI

I piani territoriali di intervento saranno composti in progetti esecutivi, al fine di garantirne l'immediata attuazione.

Per evitare la parcellizzazione degli interventi, la *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, prevede che venga incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata, tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio - sanitario.

L'elaborazione dei singoli progetti deve prevedere i seguenti passaggi metodologici:

- fase preparatoria: definizione dei soggetti coinvolti, tempi previsti per la fase preparatoria, modalità e procedure, confronto e integrazione in sede di ambito territoriale di intervento, definizione degli obiettivi concordati e condivisi, congruenti con le finalità del piano territoriale di intervento;
- fase progettuale: definizione di accordo di programma e soggetti che vi concorrono, funzioni, ruoli e modalità di intervento, attività ed aree di intervento, tempi di realizzo, piano di finanziamento;

- fase di realizzazione del progetto, attuazione degli interventi, valutazione in itinere e finale.

9 - RELAZIONE DESCRITTIVA DEI PROGETTI

La relazione descrittiva dei singoli progetti dovrà essere sintetica e puntuale e seguire necessariamente il seguente schema:

- indicazione del Comune capofila del progetto, nel caso di Comuni associati;
- indicazione del dipendente comunale responsabile del progetto esecutivo;
- introduzione concisa sulla rilevazione e l'analisi del bisogno per il quale si intende intervenire;
- definizione dei destinatari degli interventi;
- finalità del progetto;
- descrizione sintetica dell'intervento e delle attività;
- figure professionali coinvolte (a rapporto lavorativo o volontario, modalità e orario di impiego);
- durata prevista dell'intervento;
- analisi dei costi e piani finanziari.

10 - CRITERI DI FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DI PRIORITÀ DELLE INIZIATIVE.

Le risorse assegnate agli ambiti territoriali dovranno essere destinate in via prioritaria per gli interventi relativi ad attività e servizi innovativi e per l'attuazione di progetti gestiti in forma associata e, tra essi, saranno valutati prioritariamente quelli presentati da tutti i comuni appartenenti allo stesso distretto socio - sanitario.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese per interventi relativi ad attività migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, mentre saranno ritenute non ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti. In particolare non saranno ritenute ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto di immobili.

Ai fini della predisposizione dei piani territoriali di intervento dei progetti esecutivi che verranno elaborati a livello locale, si individuano i seguenti obiettivi specifici in relazione ai servizi indicati agli *articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 285/1997*:

- art. 4 "Servizi di sostegno alla relazione genitore figli, di contrasto della povertà e della non violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali".

1. la costruzione di reti di supporto alle relazioni familiari finalizzate alla prevenzione e al superamento delle situazioni di crisi e di disagio psico-sociale, relazionale ed economico, che

possono verificarsi all'interno di famiglie con figli minorenni, con particolare riguardo alle famiglie con un solo genitore, a quelle con donne capo famiglia, alle famiglie immigrate;

2. la diffusione della cultura dei servizi e dell'accoglienza verso i minori e le famiglie in difficoltà e l'attivazione di una rete di opportunità in grado di fornire risposte efficaci e tempestive a bisogni particolarmente complessi di protezione, di ospitalità, di solidità di riferimenti socio relazionali, di integrazione o sostituzione di funzioni genitoriali compromessi;

- art. 5 "Innovazione e sperimentazione di servizi socio - educativi per la prima infanzia":

1. la creazione di opportunità educative e di socializzazione con i loro coetanei per i bambini da zero a tre anni che non accedono agli asili nido, nonché per offrire ai genitori luoghi di aggregazione sociale, di sostegno alle loro esigenze di cura dei figli e di promozione delle competenze genitoriali;

- art. 6 "Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero":

1. la promozione della crescita e dello sviluppo personale dei bambini e dei ragazzi attraverso il rafforzamento delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola e nella società, la valorizzazione delle forme spontanee di aggregazione;

2. la prevenzione del disagio, dei rischi di emarginazione socio - culturale e la lotta alla dispersione scolastica, garantendo altresì l'educatività degli interventi, la continuità delle prestazioni sia nell'arco della settimana che durante l'anno, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche, la costruzione di relazioni significative tra adulti e ragazzi e ragazzi/ragazzi, anche attraverso una formazione adeguata degli operatori;

- art. 7 "Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza":

1. creazione di una consapevolezza diffusa del territorio urbano come spazio educativo, come contesto in cui Ente locale, famiglia, scuola, soggetti produttivi, servizi culturali, ricreativi, sportivi costituiscono occasione di interventi educativi;

2. promozione di iniziative di progettazione partecipata, in cui bambini e ragazzi esercitino un ruolo attivo e propositivo.

11 - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti regionali saranno erogati al Comune indicato come capofila, ove designato, dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali provinciali.

12 - PROCEDURE E TEMPI DI ATTUAZIONE

La Provincia: Il Presidente convoca la conferenza di cui al *comma 3 dell'art. 27 della legge n. 142/1990*, ai fini dell'accordo di programma per l'utilizzo delle risorse

attribuite.

- I comuni: - stipulano tra loro e con gli altri soggetti interessati accordi di programma per la formulazione dei progetti attuativi;
- approvano le convenzioni con i soggetti coinvolti;
- trasmettono i progetti alle Province.
- La Provincia: - Il Presidente convoca la conferenza di cui al *comma 3 dell'art. 27 della legge n. 142/1990* per l'approvazione del piano triennale d'intervento articolato nei progetti annuali esecutivi;
- trasmette alla Regione, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle presenti linee di indirizzo, il piano territoriale di ambito con l'accordo di programma e i progetti annuali esecutivi ed eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo Settore.
- La Regione: Entro cinque giorni dalla predetta scadenza convoca la Commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge regionale. La Commissione consultiva si esprime entro 20 giorni.
- La Regione: Approva i piani territoriali di intervento e finanzia i progetti entro 60 giorni data di scadenza del termine di presentazione dei piani territoriali.
- La Provincia: Avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del piano territoriale di intervento e trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio provinciale.

13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DI VERIFICA.

La Regione, approvati i piani di intervento territoriali, procede all'erogazione dei finanziamenti nei limiti del budget assegnato al singolo ambito territoriale d'intervento, liquidando in un'unica soluzione e direttamente ai Comuni capofila del progetto, ove designato, la quota spettante.

I medesimi Comuni capofila, a conclusione dei singoli progetti annuali, sono tenuti a presentare all'Amministrazione provinciale competente un consultivo corredato da una relazione sull'attuazione del progetto, debitamente formalizzato con atto deliberativo, comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione degli stessi.

A conclusione di ciascun ciclo annuale la Provincia dovrà trasmettere alla Regione il consultivo dei progetti attuati, accompagnato da una relazione sull'efficacia degli interventi e sugli obiettivi conseguiti.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e pezze giustificative delle spese sostenute, che dovranno comunque essere disponibili presso la sede del Comune capofila del progetto.

Ferma restante la responsabilità delle Amministrazioni comunali sulla vigilanza e sul controllo delle iniziative attivate ai sensi della *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10*, il Settore servizi sociali del competente Assessorato regionale esercita, forme di verifica a campione.

Qualora, entro un anno dall'erogazione del finanziamento, i comuni capofila non abbiano provveduto all'avvio della fase di realizzazione del progetto, la Regione, sentita la Commissione

consultiva per i problemi dei minori, provvede alla ridestinazione delle somme all'interno del medesimo ambito o ad altro ambito di intervento territoriale.

Nel caso di parziale utilizzazione del finanziamento liquidato, lo stesso potrà essere utilizzato nell'annualità successiva; negli altri casi le somme dovranno essere restituite.

14 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI NUOVI SERVIZI.

I servizi socio assistenziali, rientranti nelle tipologie del *Regolamento regionale n. 1/1990* e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione al funzionamento. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia assistenziale, vigila su tutti i servizi attivati ai sensi della *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10*, e, in particolare, perché siano presenti figure professionali idonee, siano rispettate le condizioni di idoneità e agibilità dei locali e la copertura assicurativa contro gli infortuni ed eventuali incidenti.

15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI.

Le risorse assegnate alle Amministrazioni provinciali per la formazione e l'aggiornamento sono finalizzate alla realizzazione, d'intesa con i comuni, di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tale scopo le Amministrazioni provinciali, d'intesa con i comuni, presentano alla Regione specifiche proposte per consentire la partecipazione degli operatori alle attività formative del Centro nazionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, a quelle promosse nell'ambito delle intese Stato regioni e nell'ambito di intese della Regione Puglia con altre Regioni, nonché per programmi di formazioni elaborate dalle stesse province.

Le proposte sono approvate e finanziate dalla Regione previa verifica della loro corrispondenza alle finalità della legge e alle presenti linee di indirizzo.